



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO
- LECCE -

Rispr. al foglio del 10/08/2020 *n.* 21323

Rif. prot. n. 15306 *del* 18/08/2020

Class 34.43.01/11

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E.p.c.

REGIONE PUGLIA
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

COMMISSIONE REGIONALE MiBACT
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
dott.ssa Annalisa BIFFINO
annalisa.biffino@beniculturali.it

OGGETTO

Comune: **BRINDISI**

Progetto: VIA - Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 5,075 MW e potenza moduli pari a 6.48 MW, denominato "Impianto 37B" [RIF.PROT.:21323/2020].

Ubicazione: Contrada Tafarello [Foglio 136 p.lle 446, 340, 225, 341, 226, 440 (parte), 450,339 (parte), 206 (parte), 227, 443 (parte)]

Proponente: **Canadian solar Construction**

Autorità competente: Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia

Procedimento di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Valutazioni di competenza

In riscontro alla nota indicata a margine con cui codesto Servizio provinciale ha richiesto agli enti in indirizzo, di esprimere il proprio parere in relazione alla Procedura di VIA in oggetto;

- visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*";
- vista la Parte III - *Beni paesaggistici* del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- considerato che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
- evidenziato che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "*a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*";
- evidenziato che l'art. 89 - *Strumenti di controllo preventivo*, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*";
- visto inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- visto in particolare l'elaborato 4.4.1 *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR della Regione Puglia;
- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- viste le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;



- vista la Delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 15/10/2019;
- esaminati gli elaborati progettuali in formato digitale reperibili all'indirizzo web indicato da codesta amministrazione;
- atteso che il progetto in oggetto prevede la realizzazione, all'interno di lotti pianeggianti tipizzati come zona agricola, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 5,075 MW, (per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 112.780 mq), suddiviso in tre sottocampi prospicienti la SP 79 e la s.c. 81;
- considerato che il suddetto impianto è costituito da n. 15.428 moduli, raggruppati in stringhe e poggianti su strutture metalliche ad inseguitori solari mono-assiali, che raggiungono l'altezza massima di mt 4,30 e comprende la realizzazione di 3 cabine di trasformazione di campo e 1 cabina di consegna/cabina utente, del collegamento alla Cabina primaria "San Paolo CP" tramite cavidotti interrati per una lunghezza di tracciato parti a circa 3 km; elettrodotti aerei; viabilità e piazzali interni al campo; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali poggianti su plinti in cemento di rinforzo, di altezza pari a 2 metri, con la relativa segnaletica verticale; la realizzazione di cancelli metallici scorrevoli in grigliato di larghezza pari a 6 mt e altezza pari a 1,80 mt, inquadrati da colonne laterali su plinti in cls; impianto di videosorveglianza ed illuminazione perimetrale, su pali in acciaio poggianti su plinti, con altezza di installazione delle telecamere non inferiore a 5 metri;
- preso atto che il progetto prevede la realizzazione di misure di mitigazione paesaggistica (realizzazione di siepe perimetrale a doppio filare con specie vegetale autoctona di altezza pari a circa 2 metri; realizzazione di aperture nella recinzione almeno ogni 20 metri per il passaggio della piccola fauna, messa a dimora di vegetativi autoseminanti);
- preso atto dell'esistenza di un progetto complessivo costituito da n. 2 ulteriori impianti fotovoltaici (Impianto 38 di potenza complessiva pari a circa 6,3 MW e superficie lotto di circa 14,65 ha; Impianto 37A di potenza complessiva pari a circa 5,95 MW e superficie del lotto di circa 13,64 ha), ubicati in prossimità a quello in esame, il primo a nord della SP 43 e prospiciente la stessa e il secondo in adiacenza all'impianto in esame, a nord dello stesso, con connessione alla stessa Stazione elettrica, aventi dimensioni planimetriche paragonabili a quelle dell'impianto in esame [cfr. legenda elaborati grafici: voce "Tracker altro impianto in fase di autorizzazione"];
- considerato pertanto che ai sensi dell'art. 5 co. 10 della L.R. 25/2012, i tre sopracitati campi (Impianto 37A, Impianto 37B ed Impianto 38) si devono considerare come un unico impianto;
- preso atto dell'ulteriore misura compensativa prevista, costituita dalla prevista realizzazione di un'area di imboscamento complessiva per i tre impianti (37A, 37B e 38) mediante la messa a dimora di circa 400 piantine, suddivisa in due aree: una minore a nord della SP 43, con essenze autoctone ed una maggiore a sud, lungo l'argine nord di Fiume Grande, con essenze autoctone e presenza di essenze ripariali e arboree ed arbustive autoctone perenni, con *"La superficie interessata al rimboscamento è pari a circa 100.527 m², che è il 26% della superficie occupata dagli impianti "VPD1T56 37A" 126.898m² + "WLBYIOO 37B" 114.049m² + "IHVOXM2 38" 146.517m², estensione totale 387.464 m²"* (cfr. elaborato denominato *Relazione bosco misto*);

con la presente si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

a. Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente.

L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso a sud di Brindisi e gravitante sul centro urbano, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie anche al reticolo idrografico, costituito nello specifico dal Fiume Grande, e al percorso della Via Traiana. Tra i siti noti si segnalano, nei terreni di pertinenza di masseria Taverna, due pozzi posti a ca. 28 metri di distanza uno dall'altro, databili all'età repubblicana, e l'insediamento rurale (villa con annessa necropoli) presso masseria Flaminio (ca. 2,8 km a sud est dell'impianto). Si deve evidenziare, inoltre, che tutta l'area a est e a sud est dell'impianto, tra la SS 16 e la costa, è caratterizzata dalla presenza di tracce della centuriazione di età romana, che si conservano in particolare in località Macchie di S. Lucia, intorno alla masseria Villanova, e per una vasta, estesa fino a meno di 2 km dal limite dell'impianto, a nord della sopra citata masseria Flaminio.

A conferma dell'intenso sfruttamento a scopi produttivi dell'area a sud di Brindisi in età romana, si cita anche l'impianto artigianale (fornaci per la produzione ceramica) in località La Rosa, localizzato ca. 2,5 km a nord dell'impianto, mentre la necropoli di età imperiale in località Crastosa, a breve distanza dalla località La Rosa e a ca. 2 km a nord dell'impianto, era strettamente connessa al percorso della via Traiana, che con buona probabilità si estendeva poco ad est del sito dell'impianto.



b. Beni Paesaggistici

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. Tuttavia si rileva che a sud est il sito lambisce il corso d'acqua denominato "Fiume Grande", tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*. A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

I lotti di progetto, ubicati a sud del centro urbano di Brindisi, di forma irregolare e, allo stato attuale, liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da appezzamenti serviti da diversi tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. I suddetti lotti confinano con altri lotti agricoli liberi e/o con lotti occupati da uliveti, mentre, nel raggio di 2 km dal perimetro gli elaborati progettuali rilevano la presenza di altri impianti fotovoltaici, uno a circa 450 metri, uno a circa 500 metri e l'altro a circa 1,50 km, (cfr. *Relazione impatti cumulativi*), che hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Se si considera invece il raggio di 5 km, il dato riportato, peraltro parziale, aumenta esponenzialmente soprattutto nell'area ad ovest, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente (cfr. *Impatti cumulativi*).

I lotti descritti ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito a sud dell'abitato di Brindisi, tra Brindisi e Tutturano, ad una distanza di circa 1,5 km dal capoluogo e di 4,5 dalla frazione. La suddetta area, che ricade nell'ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale caratterizzato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nell'area sopra descritta si rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua e la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderali di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Il contesto paesaggistico più strettamente interferente con i lotti oggetto di intervento è identificato come la porzione di territorio delimitata da: a nord l'abitato di Brindisi; a est la SS 613, a sud-est Fiume Grande; ad ovest la Strada per Pigna Flores.

In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto*, tra le quali si segnalano: Masseria Palmenti, Masseria Chiodi, Masseria Nicoletto, Masseria Cafarello, Masseria Pigna Flores, Masseria Maffei.

Per quanto attiene le componenti idrologiche che caratterizzano il comparto territoriale, si segnala in area attigua al sito di intervento, a sud-ovest della stessa, la presenza di Fiume Grande, un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censito tra le *Componenti idrologiche* del PPTR vigente. La presenza di tale bene comporta inoltre la presenza lungo il suo corso di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* del PPTR. Inoltre il campo fotovoltaico è attraversato da ovest ad est da un corso d'acqua episodico. Si rileva in proposito l'interferenza del tracciato del cavidotto con *Fiume Grande* e con l'area di rispetto di *Masseria Cafarello*.

Si evidenzia inoltre la presenza ad est del sito di intervento della SS 16, a breve distanza dallo stesso, individuata dal PPTR come UCP *Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

Nell'ambito paesaggistico descritto elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli



ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

a) Beni archeologici

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale, esteso a sud di Brindisi, caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche e in particolare all'età romana, quando il paesaggio si struttura intorno al percorso della Via Traiana.

Nonostante nello S.I.A non siano presi in considerazione gli impatti sul patrimonio archeologico e tra gli elaborati specialistici non sia presente la documentazione atta a valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area di intervento, tuttavia questo Ufficio dispone di carte del rischio archeologico elaborate per diversi progetti che interessano lo stesso comprensorio, dalle quali si evince una discreta densità di evidenze e siti noti intorno ai terreni interessati dall'impianto, che ne attestano in particolare l'intenso sfruttamento a fini agricoli in età romana (cfr. par. 1.a).

Si evidenzia, inoltre, che l'area dell'impianto presenta caratteri favorevoli all'insediamento umano e allo sfruttamento agricolo per caratteristiche geomorfologiche e ambientali, grazie anche al reticolo idrografico che ha determinato, insieme alla viabilità, le dinamiche evolutive del paesaggio.

In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, si ritiene tuttavia che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi diretti dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

b) Beni paesaggistici

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

In ragione del contesto paesaggistico, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

L'eventuale temporaneo stato di inutilizzo del suolo a scopi agricoli non nega tale assunto, in quanto non implica lo sminuirsi dei valori paesaggistici intrinseci allo stesso, che ne hanno connotato i caratteri nel corso dei secoli contribuendo a determinare i caratteri culturali di un territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito. Di contro il previsto inserimento dell'impianto fotovoltaico, di dimensioni consistenti anche rispetto agli altri impianti già in esercizio nel contesto territoriale, contribuirebbe ad alterare i caratteri morfologici, costitutivi ed identificativi del suolo oggetto di intervento e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale pari ad almeno 25-30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione di ogni singolo componente, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli (cfr. *Piano di dismissione dell'impianto fotovoltaico*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Carta della visibilità* denuncia la parziale visibilità dell'impianto solo nel raggio di circa 1,5 km, ma tale indagine non è supportata da sezioni planoaltimetriche che consentano di verificare tale circostanza valutando anche l'andamento orografico, la presenza di vegetazione e di altri elementi paesaggistici da punti di osservazione ritenuti di rilievo. Inoltre non è stata indagata la visibilità dello stesso da Fiume



Grande, tutelato dall'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il cui percorso lambisce a sud-ovest il sito di progetto.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Masserie* e tra impianto *Fiume Grande* e contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto e dell'area tutelata. In particolare l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta adiacenza al Fiume Grande) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa ad sud-est della s.c. 81, in prosecuzione del già citato Impianto 37A (entrambi i siti sono immediatamente prospicienti la s.c.81 per un tratto lungo circa 1km), ad est della S.P. 79 e prospiciente la stessa, ad ovest della *strada a valenza paesaggistica* SS. 16, a distanza di circa 600 mt dalla stessa; da tutte e tre queste strade che intercludono il sito, le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi. Si rileva inoltre la visibilità dell'impianto da Masseria Cafarello e da Masseria Nicoletto, che causa la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le suddette masserie. Le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, notevolmente superiore a quella di un edificio ad un piano, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. In proposito si evidenzia come i moduli emergano vistosamente al di sopra delle, pur impattanti, schermature realizzate, come testimoniato dalle simulazioni fotorealistiche realizzate. (cfr. *Relazione descrittiva*, pag. 40 e segg.). Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalle tre strade tra le quali è intercluso.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscamento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario.

Relativamente alla piantumazione di essenze autoctone e ripariali lungo l'argine nord di Fiume Grande, si rileva inoltre che non è stata verificata la coerenza di tale previsione progettuale con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR, rispetto al quale appaiono profili di contrasto.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., pavimentazioni in asfalto, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto fotovoltaico proposto, con i sopracitati campi limitrofi "*Impianto38*" e "*Impianto37A*", si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti, garantendo livelli elevati di piantumazione e di permeabilità dei suoli ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame (con gli ulteriori due campi) produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per*



l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ***esprime valutazione non favorevole*** alla realizzazione del previsto intervento.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Marzia ANGELINI

Il Funzionario Archeologo
dott.ssa Annalisa BIFFINO

D'ORDINE
del Soprintendente
Arch. Maria PICCARRETA
l'arch. Marzia ANGELINI

